

STATUTO
Associazione Gustatio APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Gustatio APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità culturale, a favore di soci come di terzi, nel pieno rispetto delle libertà e dignità dei propri associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione persegue la promozione sociale e culturale, principalmente attraverso la divulgazione della cultura enologica e alimentare, in via prioritaria, attraverso tutti i canali possibili.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- promuovere e realizzare una rete di rapporti socioculturali imperniata sul "convivio dialogato";



STATUTO

Associazione Gualtiero APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - (D.Lgs. n. 117 del 6 agosto 2017, art. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Associazione Gualtiero APS", con sede in Bracciano (VI) e con la seguente attività:

La finalità della associazione è quella di promuovere e sostenere le iniziative culturali, artistiche, sportive e sociali del territorio.

L'Associazione APS acquisisce efficacia e personalità giuridica con la registrazione presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Bracciano.

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità collettiva a favore della comunità di Bracciano e del territorio circostante, promuovendo e diffondendo i propri associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di trasparenza, e operando in modo da garantire la partecipazione attiva di tutti gli associati.

L'Associazione persegue la promozione sociale e culturale, principalmente attraverso lo sviluppo della cultura popolare e del territorio, in una prospettiva di inclusione e di solidarietà.

L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità collettiva, in modo da promuovere e diffondere le iniziative dei propri associati e della comunità di Bracciano e del territorio circostante, in linea con quanto previsto dall'art. 10 del Codice Civile e dall'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

a) educazione, istruzione e formazione professionale, in linea con la legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, in linea con la legge 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività miste di interesse sociale, culturale e religioso.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende:

- promuovere e realizzare una rete di rapporti socio-culturali improntati sul "convivio dialogico";



promuovere iniziative congiunte con altre associazioni o presidi, imprenditori, coltivatori e allevatori siciliani e non, il cui obiettivo principale sia quello di congiungere la cultura del cibo con le radici che l'hanno generato nell'ottica della salvaguardia della biodiversità, promuovendone conoscenza e produzioni ecosostenibili;

- organizzare manifestazioni, tavole rotonde, viaggio studio e visite guidate, degustazioni, serate a tema di prodotti tipici e non solo;
- promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità;
- tutelare il diritto all'educazione permanente e alla formazione in itinere;
- promuovere e organizzare corsi connessi alla ristorazione e alla culinaria, per associati e non.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'assenza di condanne penali in capo al richiedente.

La domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Tipologie di associati)**

Gli associati si distinguono in:

- Associati fondatori - ovvero le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
- Associati ordinari - ovvero le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, aderendo, così, all'associazione;
- Associati onorari - ovvero persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito, con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico, in maniera determinante alla costituzione dell'associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Oltre agli associati, sono previsti i c.d. sostenitori - ovvero soggetti di qualsiasi natura, con o senza personalità giuridica, che, pur non essendo associati ma condividendo i principi ispiratori e l'attività dell'Associazione, danno un contributo - economico o materiale che sia - finalizzato al raggiungimento delle sue finalità e al fine di promuoverne l'attività e contribuiscono con le loro specificità alle attività dell'Associazione stessa, favorendone il suo rafforzamento a livello territoriale e non.

Per diventare Sostenitori occorre proporre al Consiglio Direttivo la propria candidatura ed effettuare il versamento di un contributo annuale stabilito a tal fine dal Consiglio Direttivo.

I sostenitori possono partecipare alle assemblee in qualità di invitati e, pur potendo prendere anche parte al confronto e al dibattito, non hanno diritto di voto, né attivo né passivo. Hanno, comunque, il dovere di assumere comportamenti e relazioni coerenti con i principi dell'associazione. In caso di inottemperanza, il Consiglio Direttivo, anche su richiesta, può provvedere all'espulsione del Sostenitore.

ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, previa richiesta da inoltrarsi con qualsiasi mezzo al Consiglio Direttivo, il quale comunicherà ai richiedenti una data – entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta – nella quale sarà consentito l'esame dei libri presso la sede.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- sottoscrivere, se richiesto, eventuali dichiarazioni di impegno in ordine alla condivisione dei principi dell'associazione e ai fini dalla stessa perseguiti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso in cui:

- metta in essere condotte contrarie al rispetto dei principi di legalità e giustizia sociale sui quali si fonda l'associazione;
- commetta o abbia commesso reati;
- violi, in qualsiasi forma, la XII delle disposizioni transitorie della Carta Costituzionale Italiana

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale.



- L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- Chi intende recedere dall'associazione deve nominare in forma scritta la sua scelta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeliberazioni.
- La deliberazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.
- L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale.

- L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- Chi intende recedere dall'associazione deve nominare in forma scritta la sua scelta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeliberazioni.
- La deliberazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.
- L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale.

Art. 24
(Proibizione della qualifica di associato)

- La qualifica di associato si perde per morte, interdetta, decadenza automatica o cessazione dell'associazione che corrisponde, per effetto degli obblighi del presente articolo, agli associati che non hanno pagato la quota associativa entro il termine stabilito dall'Assemblea e depositato in sede di deposito.
- La qualifica di associato si perde per morte, interdetta, decadenza automatica o cessazione dell'associazione che corrisponde, per effetto degli obblighi del presente articolo, agli associati che non hanno pagato la quota associativa entro il termine stabilito dall'Assemblea e depositato in sede di deposito.
- La qualifica di associato si perde per morte, interdetta, decadenza automatica o cessazione dell'associazione che corrisponde, per effetto degli obblighi del presente articolo, agli associati che non hanno pagato la quota associativa entro il termine stabilito dall'Assemblea e depositato in sede di deposito.

- L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- Chi intende recedere dall'associazione deve nominare in forma scritta la sua scelta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeliberazioni.
- La deliberazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.
- L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale.

- L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- Chi intende recedere dall'associazione deve nominare in forma scritta la sua scelta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeliberazioni.
- La deliberazione di recesso ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.
- L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore dei conti, ove nominato.

ART. 8 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese, nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. In caso di associato minore, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata per il tramite di qualsiasi strumento che assicuri la ricezione della stessa (es. raccomandata a mano, raccomandata a/r, e-mail, PEC), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



I diritti di partecipazione sono riservati ai soci e ai soci associati e ai soci affiliati.
I diritti di voto sono riservati ai soci e ai soci associati e ai soci affiliati.
I diritti di elezione sono riservati ai soci e ai soci associati e ai soci affiliati.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore dei conti, ove nominato.

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. In caso di multiple appartenenze, il voto è esercitato dall'associato in responsabilità esclusiva.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato iscritto da almeno un mese nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata per il tramite di qualsiasi strumento che assenti la ricezione della stessa (es. fax, telex, telegramma, raccomandata a.r., e-mail, PEC, o altro mezzo di posta elettronica certificata o equivalente) a tutti gli associati almeno 30 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo stabilito dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, è necessaria la maggioranza di tre quarti degli associati.

ART. 9 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;



- L'Assemblea può delegare a un organo o a un individuo, anche se non è un organo o un individuo, la gestione dell'attività dell'Associazione.
- L'Assemblea può delegare a un organo o a un individuo, anche se non è un organo o un individuo, la gestione dell'attività dell'Associazione.
- L'Assemblea può delegare a un organo o a un individuo, anche se non è un organo o un individuo, la gestione dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea può delegare a un organo o a un individuo, anche se non è un organo o un individuo, la gestione dell'attività dell'Associazione. La delega può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.

L'Assemblea può delegare a un organo o a un individuo, anche se non è un organo o un individuo, la gestione dell'attività dell'Associazione. La delega può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.

L'Assemblea può delegare a un organo o a un individuo, anche se non è un organo o un individuo, la gestione dell'attività dell'Associazione. La delega può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, se espressamente previsto dallo statuto o dalla delibera dell'Assemblea. In tal caso, il partecipante deve essere iscritto nel registro dei partecipanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea deve deliberare a maggioranza qualificata. La deliberazione è valida se è approvata da almeno la metà degli associati.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato o modificato.

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutti gli affari che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea o di altri organi associativi.

- In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività dell'Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.

deliberare l'ammissione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I membri del Consiglio Direttivo decadono anche in caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle adunanze del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta inviata per il tramite di qualsiasi strumento che assicuri la ricezione della stessa (es. raccomandata a mano, raccomandata a/r, e-mail, PEC), contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare la modalità di cui al comma precedente, modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 10



L'assemblea potrà provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni

fino alla sua naturale scadenza.

nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spettano i poteri per il regolare funzionamento dell'organo

Nell'ipotesi di assenza o inabilità di uno o più componenti, il Consiglio può deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro

delibera. Il Consiglio può, inoltre, deliberare, in mancanza di un numero sufficiente di componenti, di sospendere le proprie funzioni o di rinviare la loro



(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo elegge altresì il Vice Presidente e il Segretario tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

immunità contro le malattie

44-2517-

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'intero organo esecutivo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al col. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da tre o più soci legittimati iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed ancora che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



Le componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali, a titolo esemplificativo: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le disposizioni contenute nell'articolo 5 del D.L. n. 112 del 1998, concernente la riforma del diritto di famiglia, in relazione all'articolo 1 della legge n. 131 del 1999, concernente la riforma del diritto di famiglia, in relazione all'articolo 1 della legge n. 131 del 1999, concernente la riforma del diritto di famiglia.

ART. 12
(Delibera legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se non sono i propri amministratori a redigere i bilanci, l'associazione deve nominare un Revisore legale del conto e una Società di revisione legale iscritta nell'elenco degli organismi di controllo.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali mezzi finanziari in essere e di altri valori contabili - è costituito per lo svolgimento dell'attività statutaria e per l'attività relativa all'attività sociale.

ART. 14
(Divisione di distribuzione degli utili)

L'associazione non è divisa di distribuzione, anche in caso di liquidazione, e non ha diritto di ricevere, comune o diverso, ai propri associati, fondatori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associati, anche nel caso di morte o di ogni altro evento che si verifichi individualmente del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può avere le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: a titolo esemplificativo, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 C.T.S., proventi da attività diverse di cui all'art. 6 C.T.S. e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 C.T.S.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets. The second step is to analyze the data. The third step is to develop a plan. The fourth step is to implement the plan. The fifth step is to evaluate the results.

75-1532
 (orig. in English)

[illegible]

(Controls 2)

volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del art. 18 del D.L. 28/02/98.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso ricambi rimborsi spese di tipo forfettario.

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

L'attività dei volontari non può essere tributata in alcun modo, neppure da beneficiari.

inducibili ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I loro attività deve essere svolta in modo personalizzato, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure

esclusiva.

linea della comunità e dei suoi contenuti, neppure a disposizione di proposte sempre e in parte

I volontari sono persone che per loro libertà e libera iniziativa, per le ragioni più varie, si sono offerti di

La qualità di votante è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro tributato con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 21
(Clausola compromissoria e di mediazione)

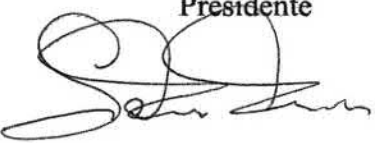
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. (ME).

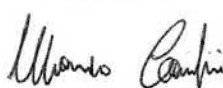
ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

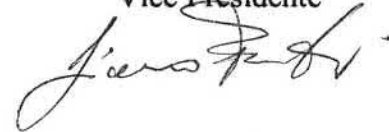
Presidente



Segretario



Vice Presidente



Il presente articolo non ha alcun valore legislativo e non può essere applicato in nessun caso. Il presente articolo non ha alcun valore legislativo e non può essere applicato in nessun caso. Il presente articolo non ha alcun valore legislativo e non può essere applicato in nessun caso.

Art. 118
(Rivisto)

In caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, il Presidente della Regione ha il compito di convocare la prima seduta della nuova Assemblea regionale entro il termine stabilito dalla Costituzione.

L'Assemblea regionale ha il compito di eleggere il Presidente della Regione e di approvare il bilancio della Regione.

Art. 119
(Rivisto)

Qualora l'Assemblea regionale non si riunisca entro il termine stabilito dalla Costituzione, il Presidente della Regione ha il compito di convocare la prima seduta della nuova Assemblea regionale entro il termine stabilito dalla Costituzione.

Art. 120
(Rivisto)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, gli organi regionali sono regolati dalle disposizioni degli organi regionali previste dal Decreto Legislativo 30 del 1993 (Codice del Terzo Grado) e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Il Presidente

Il Segretario

Il Presidente